



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

**DI VERONA**

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(tramite PEC)

Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6057

**Oggetto: Start –up. Conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale**

---

Con nota mail del 24 ottobre 2014 codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda», in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale nella quale, come si evince dall'atto costitutivo, la liberazione dell'obbligo di conferimento da parte del socio unico avviene tramite trasferimento dell'azienda già corrente sotto l'impresa individuale del titolare della stessa, oggi socio unico della s.r.l..

La Camera richiama i due pareri emanati dal Ministero, rispettivamente alla CCIAA di Rimini dell'8 ottobre 2013, col quale affermò che nella fattispecie in esame si contempla una forma atipica di trasformazione eterogenea che, si ritenne che potesse consentire al soggetto “di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della domanda l'iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione” ed alla CCIAA di Padova del 22 agosto 2014, col quale si affermava che nel caso di specie “l'impresa conferenda, è avviata dal 21 maggio del 2010, risultando peraltro decorsi i quarantotto mesi indicati dalla norma”.

Tanto premesso la CCIAA pone un triplice quesito e cioè se

“debba ritenersi sempre accoglibile la costituzione di start-up conseguente ad un trasferimento d'azienda facente capo ad un'impresa individuale, a prescindere dalla natura dei beni conferiti, ricomprensano essi o meno una privativa industriale;

se, preso atto della risposta resa alla C.C.I.A.A. di Padova, secondo cui, per l'ammissione alla sezione l'impresa individuale che conferisce l'azienda non deve esistere da più di 48 mesi, si debba conteggiare il tempo di esistenza di



tale impresa individuale anche per calcolare il tempo residuo di permanenza nella sezione per la società start-up;

se, in caso di risposta positiva ai precedenti due quesiti, sia configurabile analoga fattispecie solo quando, a seguito di trasferimento di azienda, sia costituita in forma di start-up una società unipersonale. dovendosi invece escludere la possibilità di costituzione di società con pluralità di soci, anche alla luce del recente orientamento dottrinale che ritiene non ammissibile una forma di trasformazione 'atipica' da impresa individuale in società di capitali”

La trasformazione atipica di impresa individuale in società di capitali, non è contemplata dal Codice civile, che pura ha ampiamente disciplinato con la riforma, ampliandone il novero, le ipotesi di trasformazione omogenea ed eterogenea.

Ciò potrebbe apparire un indice chiaro della volontà contraria del legislatore, come ben evidenziato nella terza domanda da codesta Camera.

Nel primo parere richiamato, quello a Rimini, si era tuttavia fissato un elemento ricostruttivo e cioè che la società “non ha in sostanza potuto garantire una continuità di effetti attivi e passivi tra soggetti giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento positivo dall’istituto della trasformazione. È solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d’azienda – o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179. [...] Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate. [...]. Da tutto quanto precede, e nel limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione”.

In sostanza, ben lungi dal risolvere una questione civilistica, nella fattispecie oggetto del parere di Rimini, si era tentato di colmare, ricorrendo ad un’interpretazione teleologica, una lacuna legislativa, che avrebbe potuto condurre verso una lettura sperequativa della norma.

La volontà del legislatore, contenuta nell’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, ( «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda » ), è chiaramente indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato dall’articolo 25.



L'esclusione della trasformazione dal novero delle ipotesi "vietate" di cui alla prefata lettera g), che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 1 del 2012, non possono essere lette in senso estensivo, significa chiaramente che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell'attività (innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un'ipotesi di continuazione, mutato il tipo sociale.

C'è infine da precisare che la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Arezzo – G.R. – 6 giugno 2013) ha ordinato l'iscrizione della trasformazione eterogenea di impresa individuale in società di capitali.

Premesso quanto precede, specie negli ultimi tre capoversi, si ritiene conclusivamente che, il conferimento dell'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni personale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contemplici, per le finalità di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa « *non è stata costituita ... a seguito di cessione di azienda* » di cui alla lettera g) predetta. Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, secondo quanto osservato nel richiamato parere alla CCIAA di Padova e nel parere alla CCIAA di Rimini del 12 agosto 2014, intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pretrasformazione, quanto quella successiva alla trasformazione stessa. È evidente che se così non fosse, verrebbe meno il criterio della continuazione dell'attività, che supporta tale ricostruzione.

La prima domanda appare ovviamente assorbita nella risposta, ove si fa riferimento all'azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)  
F.to Vecchio